

## Contributi

---

La normativa di tutela prevede la facoltà, da parte dell'Amministrazione, di contribuire alle spese sostenute dai proprietari per il restauro dei beni di interesse architettonico.

I contributi erogabili per lavori finalizzati alla conservazione dei beni sono definiti dagli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs 42/2004 e riguardano:

- le spese sostenute dai proprietari, possessori, detentori per lavori e restauri eseguiti su beni di interesse architettonico approvati a norma degli artt. 21 e 22 del D.Lgs 42/2004 (**contributi in conto capitale**). L'ammontare del contributo non può superare la metà della spesa sostenuta.
- **contributi in conto interessi** per i mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori e detentori per la realizzazione degli interventi di restauro a norma degli artt. 21 e 22 del D.Lgs 42/2004. L'Amministrazione può concorrere alla spesa sostenuta dai privati sui mutui accordati da istituti di credito, relativamente agli interessi, nella misura massima corrispondente ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale concesso a mutuo.

La richiesta di ammissibilità ai contributi statali deve essere presentata alla Soprintendenza contestualmente alla domanda di approvazione del progetto. **La Soprintendenza si pronuncia sull'ammissibilità al contributo** in sede di autorizzazione degli interventi ai sensi dell'art 21 del D.Lgs 42/04.

Si precisa che la pronuncia sull'ammissibilità dell'intervento al contributo statale costituisce **mera indicazione propedeutica** all'eventuale erogazione del contributo stesso, senza costituire alcun vincolo per l'accoglimento della richiesta, che resta demandata alle determinazioni conclusive del programma ministeriale e delle risorse finanziarie disponibili. Per ogni ulteriore approfondimento sui criteri generali di riparto delle risorse disponibili annualmente stanziati e sui criteri di accoglimento delle domande, si rimanda al D.M. 471 del 24/10/2018 adottato dal MIC di concerto con il MEF e recante "*Disposizioni attuative in materia di contributi previsti dall'articolo 35 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ai sensi del comma 314, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*".

### Obblighi per il proprietario, detentore o possessore

Gli immobili sottoposti a interventi conservativi con il concorso dello Stato nella spesa devono essere resi **accessibili al pubblico** secondo modalità fissate da appositi **accordi o convenzioni da stipularsi tra Soprintendenza e i singoli proprietari**. I limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico sono stabiliti tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. (Riferimenti normativi: art. 38 del D.Lgs 42/04 e D.P.C.M del 2 dicembre 2019, n. 169, Decreto di riorganizzazione del Ministero, art. 41 comma 1 lettera i).